

**DIRETTIVA 2004/56/CE DEL CONSIGLIO****del 21 aprile 2004****che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi <sup>(3)</sup>, ha stabilito i principi fondamentali della cooperazione amministrativa e dello scambio d'informazioni tra gli Stati membri per individuare e prevenire l'evasione e la frode fiscali e per consentire agli Stati membri di effettuare un corretto accertamento dell'imposta. È essenziale migliorare, ampliare e aggiornare tali principi.
- (2) Quando uno Stato membro conduce indagini per ottenere le informazioni necessarie a rispondere a una richiesta di assistenza esso dovrebbe essere considerato come se agisse per conto proprio; in tal modo si applicherà al processo di raccolta d'informazioni un unico insieme di norme, e lo svolgimento delle indagini non sarà compromesso da ritardi.
- (3) Se si vuole che la lotta contro la frode fiscale sia efficace, non è appropriato che uno Stato membro che abbia ricevuto informazioni da un altro Stato membro debba successivamente chiedere l'autorizzazione a divulgare le informazioni nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze.
- (4) Si dovrebbe chiarire che uno Stato membro non è obbligato ad effettuare indagini per ottenere le informazioni necessarie a rispondere ad una richiesta di assistenza, se la sua legislazione o la prassi amministrativa non consente alla sua autorità competente di condurre tali indagini o di raccogliere tali informazioni.
- (5) L'autorità competente di uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare di fornire informazioni o assistenza quando lo Stato membro che le richiede, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo d'informazioni.

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 15 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 32 del 5.2.2004, pag. 94.

<sup>(3)</sup> GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/93/CE (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 23).

- (6) In considerazione dell'obbligo giuridico vigente in taluni Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi alla sua obbligazione fiscale e delle conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali, inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, è auspicabile che, in tali circostanze, dette autorità fiscali possano fare appello all'assistenza delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito.
- (7) Poiché la situazione di uno o più soggetti di imposta stabiliti in Stati membri diversi spesso presenta un interesse comune o complementare, si dovrebbe prevedere la possibilità che tali soggetti di imposta siano sottoposti a controlli simultanei da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria, quando tali controlli appaiano più efficaci di quelli eseguiti da un solo Stato membro.
- (8) La Commissione ha presentato la proposta di direttiva in base all'articolo 95 del trattato. Poiché ha ritenuto che la proposta di direttiva riguardasse l'armonizzazione delle legislazioni sia nel settore delle imposte dirette sia in quello delle imposte indirette e che l'atto dovesse pertanto essere adottato in base agli articoli 93 e 94 del trattato, il Consiglio, con lettera del 12 novembre 2003, ha consultato il Parlamento europeo informandolo dell'intenzione di modificare la base giuridica.
- (9) La direttiva 77/799/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1, paragrafo 5, è modificato come segue:
  - a) i termini dopo «in Italia» sono sostituiti dal testo seguente:  
«il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o suoi rappresentanti autorizzati»
  - b) i termini dopo «in Svezia» sono sostituiti dal testo seguente:  
«Chefen för Finansdepartementet o suo rappresentante autorizzato»